

D.L. 24 aprile 2017, n. 50

MANOVRA FISCALE CORRETTIVA

PRIME CONSIDERAZIONI



dott. Mauro Nicola

**Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara**

Sterilizzazione clausole di salvaguardia

Aumento aliquote Iva

Art. 9 D.L. 24.4.2017, n. 50

Anni di applicazione	Aliquota Iva 10% dovrebbe diventare	Aliquota Iva 22% dovrebbe diventare
2018	11,50%	25%
2019	13%	25,40%
2020	13%	24,90%
2021	13%	25%

Sterilizzazione delle clausole che prevedono l'aumento dell'Iva e delle accise sui carburanti nel 2018; sostenere il lavoro giovanile con interventi mirati sul cuneo fiscale; proseguire nella riduzione della pressione fiscale complessiva.

Con queste raccomandazioni la maggioranza ha dato - il 26.4.2017 - via libera al Documento di economia e finanza presentato dall'esecutivo insieme alla manovra di correzione dei conti pubblici del 2017.

Split payment

**Modifica art. 17-ter del decreto Iva:
esteso meccanismo scissione pagamenti**

Art. 1 D.L. 24.4.2017, n. 50

Operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1°.7.2017 -> *split payment* operativo per cessioni di beni e prestazioni servizi effettuate nei confronti:

- della pubblica amministrazione in generale, come definita dalla legislazione in materia di finanza pubblica;
- delle società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
- delle società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
- delle società a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, dalle società indicate nei due punti precedenti;
- delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Attenzione -> lo *split payment* si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (abrogato c. 2, art. 17-ter, decreto Iva).

Con decreto del Mef -> disposizioni di attuazione della nuova disciplina.

Esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva

Detrazione Iva entro dichiarazione dell'anno in cui il diritto è sorto

Art. 2 D.L. 24.4.2017, n. 50

Regola -> termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell' Iva assolta sugli acquisti ridotto da due anni -> «al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto» e «comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura».

Rischio -> se non si fa concorrere l'acquisto alla formazione da riportare nel quadro VF della dichiarazione Iva dello stesso anno, il diritto viene meno.

Dichiarazione Iva scade il 30 aprile -> l'acquisto deve essere annotato nella liquidazione di dicembre o del quarto trimestre (**da comprendere anche nello «spesometro»**) -> **fattura accompagnatoria emessa dal fornitore in data 31 dicembre e ricevuta lo stesso giorno ->** esercizio del diritto alla detrazione dovrebbe avvenire nel periodo corrente (***affinché lo stesso non si estingua***).

Esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva

Detrazione Iva entro dichiarazione dell'anno in cui il diritto è sorto

Art. 2 D.L. 24.4.2017, n. 50

Dichiarazione IVA del 2017 -> presentazione entro 30.4.2018 -> detrazione dell'imposta assolta su acquisti con esigibilità sorta nel 2017 **dovrebbe risultare esercitata entro quattro mesi dalla fine del periodo di riferimento.**

Attenzione -> **mancato ricevimento della fatture dal fornitore** -> art. 6, c. 8 e 9, D.Lgs. 471/97 -> entro i 30 giorni successivi allo spirare dei 4 mesi dalla conclusione dell'operazione -> emissione autofattura e pagamento Iva con F24. L'Agenzia delle entrate, consentirà poi la detrazione dell'Iva pagata.

Mancanza del regime transitorio -> variazioni in vigore dal 24.4 -> potrebbero avere effetti "restrittivi" sul diritto alla detrazione inerente ad acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto.
Inoltre, **si rende necessaria una valutazione sulla compatibilità della limitazione con le norme comunitarie in materia di Iva.**

Esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva

Detrazione Iva entro dichiarazione dell'anno in cui il diritto è sorto

Art. 2 D.L. 24.4.2017, n. 50

Emissione note di variazione in diminuzione (art. 26, c. 2 e ris. 18.3.2002, n. 89), **se sorto il diritto alla rettifica dell'operazione** -> deve risultare emessa entro il termine per l'esercizio della detrazione dell'Iva (*precedente disposto* -> *presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo*).

Ne deriva, in relazione ai nuovi termini -> l'esercizio del diritto alla detrazione ridotto alla dichiarazione inerente all'anno nel quale è sorto il diritto.

Detrazione Iva deve essere esercitata nel periodo in cui è sorta -> cioè nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, fatta salva la possibilità, per gli Stati membri, *di autorizzare i soggetti passivi a esercitare il diritto nel corso di un periodo più lungo*, nel rispetto di specifiche condizioni e modalità fissate dalle normative nazionali ai sensi degli artt. 180 e 182 della direttiva (*cfr. Corte di Giustizia UE, cause C-95/07 e C-96/07, Ecotrade*).

Contrasto indebite compensazioni

**Compensazioni con visto di conformità per
ammontari superiori a € 5.000,00.**

Art. 3 D.L. 24.4.2017, n. 50

Titolari di partita Iva -> possibile compensare solo tramite utilizzo servizi telematici:

- F24 web;
- F24 on line;
- F24 cumulativo;
- F24 addebito unico.

**Non previste specifiche disposizioni in
tema di decorrenza -> il disposto, quindi,
entra in vigore da subito.**

Visto di conformità -> riduzione da € 15.000 a € 5.000 per **apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap che chiudono a credito.**

Modello Iva TR -> nessun visto di conformità per utilizzo del credito Iva trimestrale in compensazione orizzontale -> visto di conformità obbligatorio per rimborsi superiori a € 30.000.

Contrasto indebite compensazioni

**Compensazioni con visto di conformità per
ammontari superiori a € 5.000,00.**

Art. 3 D.L. 24.4.2017, n. 50

Start-up innovative (art. 25 D.L. 179/2012 -> non variato il limite di € 50.000 per l' apposizione del visto di conformità relativamente alla dichiarazione Iva a credito.

Sanzioni -> contribuente che compensa senza l'apposizione del visto o se risulta apposto da soggetto non abilitato -> **recupero dell' ammontare del credito utilizzato + sanzione, non specificata nella norma, che si ritiene nella misura del 30%.**

Attenzione -> **vietata compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997),** in presenza di versamento all'Erario di crediti di imposta non correttamente utilizzati.
Nell'ipotesi di indebita compensazione -> in sede di riversamento dell'imposta non sussiste possibilità di compensarla con altri crediti vantati.

Contrasto indebite compensazioni

**Compensazioni con visto di conformità per
ammontari superiori a € 5.000,00.**

Art. 3 D.L. 24.4.2017, n. 50

**F24 con
saldo zero**

Titolari di partita Iva + privati -> esclusivamente utilizzando «F24 web» o «F24 online» dell'agenzia delle entrate oppure per il tramite di un intermediario abilitato con «F24 cumulativo» o «F24 addebito unico».

**F24 con
saldo
positivo**

Titolari di partita Iva -> solo con i canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate.

Privati -> servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati

**F24 senza
compensazione**

Non titolari di partita Iva -> modello F24 per qualunque importo (anche oltre € 1.000), *senza utilizzo di crediti in compensazione*, anche in forma cartacea presso intermediari della riscossione convenzionati.

Contrasto indebite compensazioni

Regime fiscale delle locazioni brevi

Art. 4 D.L. 24.4.2017, n. 50

Regola

Redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017 -> applicabilità norme cedolare secca -> aliquota 21% in caso di opzione.

Quali contratti riguarda

- contratti di locazione;
- contratti di sub-locazione;
- contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi

Individuazione locazioni brevi

contratti di locazione ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

Sono anche compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi:

- di fornitura di biancheria;
- di pulizia dei locali.

Contrasto indebite compensazioni

Regime fiscale delle locazioni brevi

Art. 4 D.L. 24.4.2017, n. 50

Canone

Libero.

Modalità di stipulazione dei contratti

- contratti di locazione;
- contratti di sub-locazione;
- contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi

Individuazione locazioni brevi

contratti di locazione ad uso abitativo stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio:

- di attività d'impresa;
- di arte e professione;

direttamente o **tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.**

Contrasto indebite compensazioni

Regime fiscale delle locazioni brevi

Art. 4 D.L. 24.4.2017, n. 50

Regime fiscale applicabile

(prossimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate)

- **Cedolare secca al 21%** -> per le locazioni pure di qualsiasi durata (regola già operativa dal 2011) -> opzione da effettuare, di regola, in sede di dichiarazione dei redditi;
oppure, in alternativa:
- **Irpef** -> secondo lo scaglione di reddito del contribuente interessato

Avvertenza per cedolare secca

Nell'ipotesi in cui viene esercitata l'opzione per la cedolare secca -> necessaria la preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata.

Per i contratti di durata complessiva nell'anno inferiore a 30 giorni -> per l'Agenzia delle entrate la predetta comunicazione non si rende necessaria.

Contrasto indebite compensazioni

Regime fiscale delle locazioni brevi

Art. 4 D.L. 24.4.2017, n. 50

Soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (anche con portali online)

Se mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con quelle che dispongono di unità immobiliari da locare -> obbligo di trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai contratti conclusi tramite loro.

Sanzione -> da € 250 a € 2.000 se omessa o infedele *(ridotta a metà se effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se eseguita corretta dei dati).*

Se procedono a riscuotere i canoni o i corrispettivi relativi alle locazioni -> quali sostituti d'imposta:

- operano una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito;
- provvedono al versamento e alla certificazione.

Se non risulta esercitata l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta è operata a titolo di acconto.

Giochi

**Aumenta l'aliquota del Preu-prelievo
erariale unico**

Art. 6 D.L. 24.4.2017, n. 50

Il Preu-prelievo erariale unico:

- sugli apparecchi *new slot* -> è dovuto nella misura del 19% dell'ammontare delle somme giocate;
- sugli apparecchi Vlt (*videolottery terminal*) -> sale al 6% dell'ammontare delle somme giocate.

Inoltre, con decorrenza dal 1° ottobre 2017:

- la ritenuta sulle vincite del lotto è fissata nella misura dell'8%;
- sulla parte delle vincite realizzate con gli apparecchi Vlt-Video Lottery Terminal eccedente € 500 -> addizionale raddoppiata -> dal 6% al 12%;
- il diritto dovuto sulla parte della vincita eccedente € 500, conseguita attraverso giochi (anche se a distanza): Vinci per la vita - *Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e "SiVinceTutto SuperEnalotto", lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto, Superstar -> imposta raddoppiata -> dal 6% al 12%.

Ace-aiuto alla crescita economica

**Modifica all'art. 1, commi 2, 5 e 6-bis, del
D.L. 201/2011**

Art. 7 D.L. 24.4.2017, n. 50

**Nuova regola
operativa dal
periodo
d'imposta
successivo a
quello in corso
al 31.12.2016**

**Base di riferimento su cui calcolare il rendimento
nozionale ai fini Ace -> il rendimento nozionale del nuovo
capitale proprio deve essere valutato avendo riguardo
all'inerente variazione in aumento rispetto a quello esistente
alla chiusura del *quinto esercizio precedente*
*(e non più dell'esercizio in corso al 31.12.2010).***

**Acconto Ires
2017**

**Acconto Ires 2017 -> quale imposta del periodo
precedente deve essere considerata quella che si sarebbe
determinata applicando le nuove regole.**

Ace-aiuto alla crescita economica

**Modifica all'art. 1, commi 2, 5 e 6-bis, del
D.L. 201/2011**

Art. 7 D.L. 24.4.2017, n. 50

**per le imprese
individuali e le
società di
persone**

Per il 2016 -> come incremento di capitale proprio rileva anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

Dal 2017 e fino al 2019 -> come incremento di capitale proprio rileva anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica l'Ace.

Espropriazione immobiliare

**Modifica all'art. 76, comma 2, del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602**

Art. 8 D.L. 24.4.2017, n. 50

**Novità in
materia di
riscossione
delle imposte
sul reddito**

L'agente della riscossione **non ha la possibilità di procedere all'espropriazione immobiliare** se:

- il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene);
- diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede;

risulta di entità inferiore a € 120.000.

Reclamo e mediazione

**Modifica all'art. 17-bis, comma 1, del
D.Lgs. 546/1992**

Art. 10 D.L. 24.4.2017, n. 50

**Aumenta il
valore delle
controversie
rilevante per la
mediazione
tributaria**

**Per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1°
gennaio 2018 -> per le liti di valore non superiore**

a € 50.000

(in luogo degli € 20.000 attualmente previsti)

il ricorso:

- produce anche gli effetti di un reclamo;
e:
- può contenere una proposta di mediazione.

Patent box

**Modifica all'art. 1, commi 39, 40 e 42-ter,
della L. 190/2014**

Art. 56 D.L. 24.4.2017, n. 50

**Novità per la
disciplina della
tassazione
agevolata del
reddito
derivante
dall'utilizzo di
beni
immateriali**

Esclusi dall'ambito di applicazione del *patent box* -> i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa.

Regime esteso ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali agevolabili, tra loro

- collegati da vincoli di complementarietà;
- finalizzati alla realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.

Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti con esercizio:

- **coincidente con l'anno solare** -> per periodi d'imposta con opzioni esercitate successivamente al 31.12.2016;
- **non coincidente con l'anno solare** -> dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, se opzioni esercitate dopo 31.12.2016.

Modifiche Iri-imposta sul reddito d'impresa

**Inserimento comma 6-bis, nell'art. 55-bis,
del Tuir**

Art. 58 D.L. 24.4.2017, n. 50

**Somme
assoggettate a
tassazione
separata**

In caso di fuoriuscita dal regime (*anche a seguito di cessazione dell'attività*) -> le somme prelevate:

- a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione dell'Iri;
- nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata;

concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci.

N.B.: ai medesimi soggetti viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta sostitutiva.

Transfer pricing

Nuove regole

Art. 59 D.L. 24.4.2017, n. 50

Rivisitata la disciplina del *transfer pricing*

Nuovo comma 7 all'art. 110 del Tuir -> i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti in Italia, che:

- direttamente o indirettamente controllano l'impresa;
- ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

devono essere determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti:

- in condizioni di libera concorrenza;
- e;
- in circostanze comparabili;

se ne deriva un aumento del reddito.

N.B.: stessa regola anche se ne deriva una diminuzione del reddito.

Transfer pricing

Nuove regole

Art. 59 D.L. 24.4.2017, n. 50

Rettifica in diminuzione del reddito

(ex art. 110, comma 7, secondo periodo, del Tuir)

facoltà di richiedere, se ne ricorrano i presupposti, l'attivazione di procedure amichevoli
(provvedimento da emanare)

può essere riconosciuta:

- in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste da convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o da Convenzione n. 90/436/CE del 23 luglio 1990;
- a conclusione dei controlli eseguiti nell'ambito di attività di cooperazione internazionale con esiti devono risultare condivisi dagli Stati partecipanti;
- a seguito di istanza da parte del contribuente, *a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza* effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che permette un adeguato scambio di informazioni.

ROTTAMAZIONE CARTELLE E LITI FISCALI PENDENTI

Rottamazione cartelle e liti fiscali pendenti

Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Segue

- Agenzia delle Entrate (chiamata in causa)
- Agenzia del Territorio?
- Controversie su vizi del ruolo e della cartella
- Pendenza del giudizio (revocazione?)
- Soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio oppure che è subentrato (erede) o che ne ha legittimazione
- Soggetto interveniente? Parte chiamata in causa?

Segue

- Pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado (irrilevanza del giudicato da impugnazione)
- Interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto
- Interessi di mora
- Sanzioni collegate al tributo

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

- Disparità di trattamento rispetto ad analoga situazione sussistente in cartella rottamabile

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

- Costituzione in giudizio e non proposizione del ricorso
- Disparità di trattamento tra ricorso e reclamo
- Sentenza definitiva

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
- Disciplina analoga a quella relativa alla rottamazione delle cartelle
 - Contenzioso relativo ad imposte dirette ed iva all'importazione

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al quaranta per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:

- a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre;

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

- b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Segue

- Versamento secondo le regole dell'art 8 D. Lgs. 218/1997 in tre rate (modello F24)
- Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento (ipotesi della riunione delle cause)
- Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata delle cartelle, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella delle cartelle

Segue

- Ho chiesto di rottamare le cartelle ed Equitalia non accetta la domanda
- Ho proposto unica domanda di rottamazione relativa anche a cartelle collegate a cause rottamabili
- Ho proposto diverse domande di rottamazione ed Equitalia riunisce tutte le domande in un unico provvedimento
- Non pago la prima rata oppure decado in corso di procedimento

Segue

- Ho chiesto di rottamare le cartelle ed Equitalia non accetta la domanda
- Ho proposto unica domanda di rottamazione relativa anche a cartelle collegate a cause rottamabili
- Ho proposto diverse domande di rottamazione ed Equitalia riunisce tutte le domande in un unico provvedimento
- Non pago la prima rata oppure decado in corso di procedimento

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

- Ricorso cumulativo
- Riunione delle cause

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

Segue

- Scomputo dagli importi dovuti di quelli già versati con riferimento alla riscossione provvisoria in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione
- La rottamazione non dà diritto al rimborso di ciò che è stato pagato in più
- Prevalenza degli effetti della rottamazione su eventuali pronunce giurisprudenziali non passate in giudicato

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

- Strategia da adottare

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

- Sospensione dei termini per le controversie definibili

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Segue

- Notifica del diniego della definizione
- Verifica della pec indicata negli atti
- Impugnabilità del diniego
- Impugnazione della sentenza (eventuale riduzione del termine)
- Estinzione in caso di mancata presentazione della istanza di trattazione (disparità con l'ufficio)
- Regime delle spese in caso di estinzione del processo

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7.

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

12. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

13. Qualora, a seguito del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.



***Grazie
per l'attenzione
prestata***